



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Il Dirigente Responsabile: DROSERA LORENZO

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 5785 del 01-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 6314 - Data adozione: 23/12/2015

Oggetto: Prescrizioni fitosanitarie ai sensi dell'art. 50, lettera g) D. Lgs 214/05 in materia di gestione autorizzazioni e RUP anno 2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione: 24/12/2015

Numero interno di proposta: 2015AD008074

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi, ai vegetali o ai prodotti vegetali, come modificato dal D.lgs. 9 aprile 2012 n. 84;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTO il proprio decreto n 6163 del 19/12/2014 'Prescrizioni fitosanitarie ai sensi dell'art. 50, lettera g) del DLgs. 214/05 in materia di gestione autorizzazioni e RUP, anno 2015';

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. 64/2011 il 'Registro Ufficiale dei Produttori' (RUP) è gestito dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);

CONSIDERATO che l'art. 19 del citato DLgs n. 214/2005 prevede che i produttori, importatori o commercianti di materiale vegetale (d'ora in avanti 'operatori') devono essere in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale competente, che provvede poi all'iscrizione al RUP del soggetto autorizzato;

CONSIDERATO che le richieste di autorizzazione e le variazioni all'iscrizione al RUP sono presentate dagli operatori sul sistema informatico di ARTEA mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della L.R. n. 45 del 27 luglio 2007 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola';

CONSIDERATO che il Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. 214/2005 è tenuto a mantenere aggiornato il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per quanto attiene gli iscritti al RUP;

TENUTO CONTO che gli operatori iscritti al RUP ai sensi dell'art. 55 comma 8 bis del D.lgs. 214/2005 e sue successive modificazioni devono corrispondere la tariffa fitosanitaria annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno;

RITENUTO necessario, al fine di mantenere aggiornate le autorizzazioni ed il RUP, che gli operatori comunichino entro il mese di marzo al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante la DUA presente sul sistema informatico di ARTEA, la conferma o l'aggiornamento dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate, così come stabilito dall'art. 21, comma 1.n.bis del DLgs. n. 214/2005;

DECRETA

1. di emanare le seguenti prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 214/2005:
 - a) gli operatori autorizzati ed iscritti al RUP, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 214/2005 devono comunicare entro il 31/3/2016 al Servizio Fitosanitario Regionale, mediante il sistema informatico di ARTEA, la conferma o l'aggiornamento dell'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate, fermo restando il pagamento della tariffa fitosanitaria annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno;

- b) nella comunicazione, da effettuarsi mediante DUA:
- gli operatori che per l'anno 2016 non modificano l'elenco delle specie vegetali presentato per il 2015 devono sottoscrivere la dichiarazione di conferma;
 - gli operatori che modificano l'elenco devono aggiornare l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate per l'anno 2016;
 - tutti gli operatori devono produrre l'attestazione del pagamento della tariffa fitosanitaria per l'anno 2016;
- c) la mancata riconferma di cui ai punti a e b precedenti entro il termine previsto dal presente atto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 26 bis del D.lgs 214/2005;
- d) l'operatore inadempiente, sanzionato ai sensi del precedente punto c), potrà presentare la propria comunicazione di cui al precedente punto b) tramite DUA nel periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2016, in caso di mancata presentazione della comunicazione entro tale termine l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 19 del DLgs n. 214/2005 viene revocata con cancellazione d'ufficio dal Registro Ufficiale Produttori.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE